

ORIGINALE

N° 482/20 R. G. Notizie di reato
N° 49/20 R. G. Giud. di Pace di Imola
N° 26/22 R.G. Appello Trib.



TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Sezione Penale

Il Giudice dott. Simona Siena

All'esito della relazione all'udienza del **20/12/2022**

Inteso, l'appellante

Il Pubblico Ministero dott. Sandra Bucciarelli

E i..... difensor.....

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

ZANDI Carla nata a Molinella (BO) il 19/05/1974, presente –
domicilio eletto in Molinella (BO), Fraz. Marmorta – Via Fiume
Veccio n° 240.

Difeso di fiducia dall'Avv.to Sabrina Di Giampietro del foro di
Bologna di ufficio, non presente, sostituita dall'Avv.to Laura
Grilli del Foro di Bologna, per delega orale.

Per la costituita PC, **CARPI Gloria**, non presente personalmente,
l'Avv.to Gabriella Russo del Foro di Bologna, non presente.

Sentenza N. <u>34/2022</u> del <u>20/12/2022</u>
RICORSO CASSAZIONE N°: _____ Reg. Impugnazioni
SENTENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA il: <u>21/12/2022</u>
DATA IRREVOCABILITA' _____
ESTRATTO ESECUTIVO P.M. _____
Reg. Rec. Crediti Art.: _____
Scheda al Casellario Giudiziale il: _____

IMPUTATA

- a) Del reato p. e p. dall'art. 612 c.p. perché minacciava Carpi Gloria di un male ingiusto, profferendo nei suoi confronti le seguenti frasi: "Io ti ammazzo te la farò pagare, ammazzerò i tuoi cani, devi morire, ti aspetto giù dietro il muro..."
- b) Del reato p.e.p. dall'art. 582 c.p. perché, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al capo a) che precede, stratonava Carpi Gloria facendola rovinare al suolo per poi strapparle i capelli e darle un morso sul pollice della mano sinistra, così causandole le seguenti lesioni: "contusione al gomito destro con escoriazione superficiale, ferita da morso al primo dito mano sinistra, lesione eritematosa al collo", giudicate guaribili in gg.7; Commessi in Molinella (BO), il 19/02/2020

Imputato Appellante

Avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Imola in data 09/03/2022

Che ha pronunciato il seguente dispositivo il Giudice di Pace di Imola, Visti gli artt.533 e 535 c.p.p., dichiara ZANDI CARLA responsabile dei reati a lei ascritti in rubrica e, ritenuto il vincolo della continuazione e più grave il reato di cui al capo b), concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di € 300,00 di multa (pena base € 400,00, aumentata ad € 450,00 per la continuazione e ridotta ad € 300,00 per le attenuanti) e al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art.538 c.p.p., condanna l'imputata Zandi Carla al risarcimento dei danni in favore di Gloria Carpi, costituitasi parte civile, danni che liquida in via equitativa in euro 650.00 (seicentocinquanta/00); condanna inoltre la stessa alla refusione delle spese di costituzione che liquida complessivamente in euro 2.160,00 oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.

Le parti presenti hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa dal Giudice di Pace di Imola il 9/3/2022, Zandi Carla è stata condannata alla pena di € 300 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore di Gloria Carpi, costituitasi parte civile, per i reati di cui agli artt. 612 e 582 c.p.

Il giudizio di responsabilità è stato fondato innanzitutto sulle concordi dichiarazioni rese dalla parte civile Gloria Carpi e dal teste Vittorio Tricomi, da cui emergeva che, alle ore 4 del mattino del 19/2/2020, la Zandi aveva iniziato a inveire contro la Carpi (*“diceva che mi avrebbe ammazzato, avrebbe ucciso i miei cani, disse che me l'avrebbe fatta pagare e che mi avrebbe aspettato giù dietro al muro per uccidermi...la devi smettere di girare con i tacchi”*). Vittorio Tricomi, amico e vicino di casa della Carpi, aveva quindi ricevuto una telefonata dalla Carpi, in apprensione per le minacce ricevute. Il Tricomi aveva così raggiunto la Zandi per provare a calmarla. Ne seguiva un diverbio verbale nel corso del quale la Zandi lo aveva minacciato e offeso (*“mafioso perché sono siciliano”*), gli aveva strappato il telefono dalle mani e gli occhiali. I due venivano successivamente raggiunti dalla Carpi che, interponendosi tra i due, era stata aggredita dalla Zandi che l'aveva fatta cadere a terra, le aveva messo un piede in testa, tirato i capelli e morso un dito. La stessa poi si era allontanata nel momento in cui la Carpi e il Tricomi avevano preso il telefono per chiamare i Carabinieri.

Il loro concorde racconto trovava conferma:

- 1) nell'accertata rottura degli occhiali del Tricomi, come riferita dal carabiniere Colasanto;
- 2) nelle lesioni subite dalla Carpi, comprovate non solo dalle dichiarazioni del teste Tricomi (*“ricordo il segno del morso”*), ma anche dal verbale di pronto soccorso della Carpi in atti;
- 3) nelle dichiarazioni rese dalla stessa imputata, la quale confermava il litigio con la Carpi legato al disturbo e alle molestie, a suo dire dalla stessa imputata patiti, per via dell'uso di camperos da parte della Carpi.

Viceversa, non è stata ritenuta credibile la Zandi laddove aveva fatto riferimento ad un'aggressione dalla stessa subita, e ciò alla luce dell'assenza di ogni riscontro circa le lesioni patite (non rilevate dal Carabiniere Colasanto, con il quale la Zandi si era fermata a parlare).

E' stato proposto appello per questi motivi:

- 1) si rileva un travisamento delle risultanze processuali in relazione all'attendibilità della persona offesa e in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo delle condotte contestate:
 - il giudice di primo grado avrebbe ritenuto provata la responsabilità dell'imputata sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, ritenendo erroneamente che tali dichiarazioni possono ritenersi avvalorate dalle altre testimonianze assunte nel corso del dibattimento, non tenendo in alcuna considerazione la denuncia sporta dalla Zandi il 4/7/2021, da cui emergerebbero chiaramente, sia le lesioni subite, sia lo stato di ansia e paura in cui viveva l'imputata a causa dell'aggressione subita, nel corso della quale sarebbe stata picchiata dalla Carpi e sarebbe riuscita a liberarsi mordendole il pollice (*“fuggivo in pigiama e infradito...lungo il cammino incontravo una pattuglia dei carabinieri che avevo chiamato, gli stessi mi fermavano e mi dicevano di aspettare in panchina poiché dovevano andare a parlare anche con la controparte... io impaurita delle calunnie della signora mi allontanavo recandomi presso l'officina di mio padre”*);

- non risulterebbe riscontrata la versione dei fatti offerta dalla parte civile, la quale, anzi, sarebbe stata smentita dal teste Tricomi, il quale aveva riferito *“sono sceso e la Carpi mi disse che era stata minacciata...eravamo nel cortile avanti alla porta di casa della Zandi...mi sono girato ed ho visto la Zandi con la Carpi che si azzuffavano erano a terra... la colluttazione è durata non più di cinque minuti”*;
 - non sarebbe stata adeguatamente valorizzato il racconto dell’operante intervenuto, il quale ha riferito *“abbiamo incontrato una donna che ha attirato la nostra attenzione: era parecchio provata, ci disse di chiamarsi Carla Zandi, che aveva avuto una discussione con i suoi vicini di casa... messa lei in sicurezza ci siamo recati nel condominio indicato dove abitava la Zandi Carla, li abbiamo identificato la sig.ra Carpi Gloria e il sig. Tricomi Vittorio”*;
 - la condotta della Zandi sarebbe consistita soltanto in un’azione di difesa dalle aggressioni ricevute; andrebbe quindi scriminata dall’esimente della legittima difesa;
 - non vi è prova della minaccia e la testimonianza del teste Tricomi è inattendibile stante il precedente legame sentimentale con la parte civile;
- 2) si contesta l’omessa ed errata motivazione in relazione alla condanna del danno in via equitativa: il Giudice di primo grado ha omesso di motivare in ordine alle ragioni che lo hanno indotto a liquidare il danno in via equitativa, violando così gli insegnamenti della Corte di legittimità e il diritto di difesa dell’imputata, che ad oggi non conosce le ragioni poste alla base della condanna al risarcimento del danno inflitto dal primo giudicante.

All’udienza del 22/11/2022 le parti hanno concluso come da verbale. Disposto un rinvio per eventuali repliche, all’udienza del 20/12/2022 è stata pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.

I motivi di appello sono infondati.

Quanto al **primo**, le dichiarazioni rese dalla parte civile si presentano pienamente attendibili.

Innanzitutto, non vi è alcuna incongruenza tra le deposizioni della Carpi e del Tricomi

Carpi Gloria ha riferito che, dopo avere avuto la discussione con la Zandi che la accusava di fare rumore con le scarpe e la minacciava di morte, aveva telefonato al Tricomi. Questi si era offerto di andarla a calmare. La Carpi era rimasta in casa e, sentite le urla, era scesa e li aveva visti *“avvinghiati”*; la Zandi gli aveva strappato gli occhiali. La Carpi aveva quindi cercato di separarli ma la Zandi era riuscita comunque a farla cadere per terra, a metterle un piede in testa, a piegarle il braccio sinistro all’indietro, a darle un morso alla mano sinistra e a tirarle i capelli. Ha dichiarato anche che *“cerco solo di respirare, lei mi stava soffocando, e urlavo solo di lasciarmi respirare”*. Si era poi allontanata *“perché noi avevamo preso il telefono per chiamare i carabinieri”*.

Dal canto suo, Tricomi Vittorio ha riferito di avere ricevuto una chiamata dalla Carpi che era stata appena minacciata dalla Zandi. Aveva deciso quindi di scendere per provare a calmare la Zandi ma quest’ultima lo aveva minacciato e offeso, gli aveva strappato il telefono dalle mani e gli occhiali; immediatamente dopo, il teste aveva notato la presenza della Carpi che si stava azzuffando con la Zandi; erano entrambe a terra; la Carpi urlava di aiutarla; la Zandi le stava dando un morso sul dito; il Tricomi era intervenuto per dividerle e si era ritrovato anche lui a terra. L’aggressione era durata non più di cinque minuti.

Come si vede, i due racconti sono pienamente coerenti tra loro.

Le lesioni attestate nel certificato di pronto soccorso (contusione al gomito destro e ferita da morso al pollice sinistro, lesioni eretomatosa al collo, riferito dolore al capo per stratonamento dai capelli) ugualmente sono pienamente in linea con detta ricostruzione.

La versione difensiva è affidata a ricche memorie sottoscritte dall'imputata (oltre che alla denuncia citata dal difensore), in cui la stessa racconta anche altre vicende piuttosto bizzarre circa una presunta "corruzione" realizzata dal comandante dei Carabinieri di Molinella, tale Caruso, per spingere i suoi vicini di casa, tra cui Carpi e Tricomi, a molestarla, o ancora la sua pregressa esperienza di vittima di mafia, o ancora altre vicende che coinvolgerebbero Romano Prodi e l'ex sindaco di Bologna Virginio Merola, o ancora una deliberata azione di molestia, sollecitata dal Caruso e dal comandante della polizia municipale, tale Corso, da parte dei suoi vicini di casa che "*azionano continuamente degli apparecchi rumorosi (tagliaerba, soffioni, smeriglie, ecc) pur di disturbarmi*" o che "*sbattono rumorosamente il coperchio del gabinetto o lasciano andare lo sciacquone dell'acqua con fragore perché io ne subissi il disagio*". In altra memoria riferisce anche di molestie legate sempre a rumori notturni subite in albergo. In altra si contesta la certificazione sul suo stato di salute mentale ritenendo che sia stata refertata falsamente come affetta da un disturbo bipolare. All'udienza del 20/12/2022 l'imputata ha reso dichiarazioni spontanee di analogo tenore.

Circa i fatti oggetto di contestazione, la sua versione non è credibile. Secondo la Zandi, quel giorno, le era stata preparata una "trappola": la Zandi, dal piano terra e rivolgendosi alla Carpi che si trovava sul balcone di casa sua assieme al Tricomi con il quale stava discutendo animatamente, aveva chiesto loro di "*fare meno baccano*"; subito dopo entrambi la avevano raggiunta; il Tricomi le aveva immobilizzato le braccia e la aveva stesa a terra; la Carpi le aveva tirato dei calci; stava quasi per soffocare ma era riuscita a strappare dal viso del Tricomi gli occhiali e a mordere il dito alla Carpi, liberandosi così da quella morsa; i calci le avevano provocato qualche livido, che aveva ritenuto comunque di non farsi refertare in quanto "*impegnata a cercare solo di leccarmi le ferite*". Nessuno dei vicini era intervenuto perché tutti "*corrotti*".

Ebbene, tale versione non è credibile: al di là del tema dei rumori molesti, rispetto al quale la Zandi evidentemente è molto sensibile e che ha rappresentato la causa del litigio (e dell'aggressione), si rileva che:

- non è credibile che la Carpi e il Tricomi avessero inteso prepararle una "trappola" dal momento che è stata la stessa Zandi a innescare la discussione lamentandosi del rumore;
- è inverosimile un'animata discussione alle 4:00 del mattino tra due persone che non convivevano nemmeno più;
- non è verosimile che, in esito a quella sorta di pestaggio sopra descritto, la Zandi non abbia riportato alcun segno visibile, come accertato dal teste di P.G. Colasanto Gioacchino; lo stato di prostrazione rilevato dall'operante è poi evidentemente compatibile con litigio fisico appena avvenuto, nel corso del quale la stessa Zandi era caduta a terra;
- non è verosimile che la Zandi, che in teoria si trovava sdraiata a terra e che veniva colpita con dei calci, sia riuscita a strappare gli occhiali al Tricomi e a mordere il dito alla Carpi, avvicinandosi a parti del corpo difficilmente raggiungibili da quella posizione;
- la dinamica dell'aggressione che avrebbe subito la Zandi non giustifica in alcun modo le lesioni patite dalla Carpi (ad eccezione della ferita da morso al pollice); non trovano in particolare spiegazione, né la contusione al gomito destro (compatibile invece con una caduta a terra della Carpi), né la lesione al collo (compatibile con l'azione di soffocamento), né il dolore al capo (compatibile con lo stratonamento dai capelli).

Quanto al **secondo motivo** di appello, si rileva che, a titolo di risarcimento del danno, è stata liquidata in via equitativa la somma di € 650 (dovendosi dare prevalenza al dispositivo, dove è appunto indicata la somma di € 650, anziché alla motivazione, dove è indicata la somma di € 600). La

statuizione è munita di più che adeguata motivazione e, in ogni caso, si presenta fin troppo modesta alla luce dell'entità delle lesioni prodotte e del significativo turbamento che ne è derivato (la Carpi ha descritto sentimenti di panico, paura di uscire di casa e di danni ai propri cagnolini, tanto da indurla a cambiare casa, con non marginali conseguenze sul piano economico).

Il rigetto dei motivi di appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.


Visto l'art. 605 c.p.p.,

confirma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante ^{ZANDI CARLA} al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile Carpi Gloria in questo grado di giudizio, che si liquidano in € 600, oltre oneri accessori di legge.

Bologna, 20/12/2022

Il giudice

dr.ssa Simona Siena



Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

IL 21/12/2022

Il Funzionario Giudiziario
Silvia Sanson